

Risposta n. 45/2026

OGGETTO: Concordato preventivo biennale – attività di lavoro autonomo – contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti – causa di esclusione – non ricorre – condizioni – art. 11, co. 1, lett. b-quinquies), del d.lgs. n. 13 del 2024

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il sig. Tizio (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello cd. ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta ad avere chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione della disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies*), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, introdotta dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, in materia di concordato preventivo biennale (di seguito, "CPB").

L'Istante riferisce di esercitare la professione di dottore commercialista (codice ISA DK05U) per la quale ha ricevuto la proposta di adesione al CPB per il periodo

2025-2026 (che intenderebbe accettare), e di partecipare contestualmente, in qualità di associato, all'associazione tra professionisti denominata "ALFA" (di seguito, "Scuola di sci") che svolge attività di insegnamento dello sci e delle discipline sportive invernali (codice ISA DG10U).

Rappresenta poi che la Scuola di sci è fiscalmente trasparente ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR") e ha aderito al CPB per il precedente biennio 2024-2025, ma *"non è ancora nota la decisione che assumerà per l'eventuale rinnovo dell'adesione al biennio 2026-2027"*.

Inoltre, l'Istante evidenzia che il d.lgs. n. 81 del 2025 ha introdotto una nuova e specifica causa di esclusione dal CPB per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a un'associazione o società tra professionisti, stabilendo che l'adesione al CPB è possibile solo laddove anche l'associazione o la società tra professionisti aderisca al CPB per i medesimi periodi d'imposta.

Tutto ciò premesso, l'Istante chiede chiarimenti in merito all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies*), del d.lgs. n. 13 del 2024.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che la causa di esclusione dal CPB, introdotta dal d.lgs. n. 81 del 2025 all'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies*), del d.lgs. n. 13 del 2024, deve applicarsi esclusivamente ai casi in cui il professionista e l'associazione/società tra

professionisti svolgano la medesima attività o attività economiche affini, ossia, soggette al medesimo codice ISA di riferimento.

Tale interpretazione, a parere dell'Istante, risulta coerente con la *ratio legis*, finalizzata a presidiare i casi in cui il contribuente realizzi sostanzialmente un'attività professionale unitariamente considerata svolta, in parte, in forma individuale e, in parte, in forma associata. Solo in tali ipotesi, l'adesione disgiunta al CPB potrebbe pregiudicare la coerenza complessiva degli obblighi dichiarativi e/o lasciare spazi a comportamenti opportunistici.

Diversamente, quando le attività siano eterogenee e non riconducibili al medesimo indicatore di affidabilità, l'esigenza di allineamento viene meno, non ravvisandosi quel collegamento economico sostanziale che la disposizione intende presidiare.

Da ultimo, l'Istante evidenzia che nel caso specifico sussiste un disallineamento di bienni e che la proposta di CPB ricevuta per il biennio 2025-2026 attiene esclusivamente all'attività di commercialista, con la conseguenza che *"indipendentemente dalla eventuale mancata adesione da parte dell'associazione"* al CPB, non operi la causa di esclusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies*), del d.lgs. n. 13 del 2024.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è limitato esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e non implica alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per accedere al CPB, nonché al ricorrere delle ulteriori cause di esclusione, decadenza e cessazione.

Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

L'Istante chiede chiarimenti in merito all'articolo 11 del d.lgs. n. 13 del 2024, che disciplina le cause di esclusione dal CPB e, nello specifico, quella di cui alla lettera *b-quinquies*) secondo la quale "*con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato*".

Sul punto, con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 è stato chiarito che la causa di esclusione in esame "*si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*

La disposizione prevede in tal caso l'esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l'associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.

Ovviamente è fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA".

Nel caso concreto prospettato, l'attività di dottore commercialista esercitata dall'Istante per la quale intende aderire al CPB per il biennio 2025-2026 non è riconducibile a quella che svolge, in qualità di associato, presso la Scuola di sci, ossia, l'attività di insegnante di sci e delle discipline sportive invernali.

Le due attività in questione non hanno profili di collegamento; infatti, oltre a non applicare il medesimo ISA e a presentare parametri di affidabilità fiscale autonomi, dette attività fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili.

Inoltre, si rileva che, nel caso di specie, le proposte di CPB si riferirebbero a periodi d'imposta differenti: per l'Istante, la proposta riguarda il biennio 2025-2026, mentre, per la Scuola di sci, il biennio 2024-2025.

Alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà aderire alla proposta di CPB per il periodo 2025-2026 per la propria attività di dottore commercialista indipendentemente dall'eventuale mancato rinnovo della proposta di CPB per il biennio 2026-2027 da parte della Scuola di sci, poiché nel caso in esame non risultano integrati i presupposti per l'operatività della causa di esclusione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies*), del d.lgs. n. 13 del 2024.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)**